

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA**

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

-♦-

Nell'interesse di:

	c.f.:	residenza:
Abbatemarco Claudia	BBTCLD76H20Z404G	Teggiano (SA), Via Pietra Novella
Alfano Immacolata	LFNMCL78L48F912L	Angri (SA), Via Dell'Angelo n. 8
Amato Annalisa	MTANLS77R52A783R	Serre (SA), Via Persano centro snc
Amato Immacolata	MTAMCL65P43C485C	Sessa Cilento (SA), Via Roma n. 155
Amoruso Lucia	MRS LC U73C71B492J	Campagna (SA), Via S.S. 91 Serradarce n. 12
Ardolino Germana	RDLGMN61B43F912H	Nocera Inf. (SA), Corso V. Emanuele n. 29
Ardolino Giancarla	RDLGCR58L49F913X	Nocera Inf. (SA), Corso V. Emanuele n. 29
Astone Adriana	STNDRN69E48D390V	Eboli (SA), Via S. Berardino n. 7
Barletta Daniela	BRLDNL69L44H703X	Salerno, Via S. Allende n. 55
Barretta Assunta	BRRSNT71M55E480C	Rutino (SA), Via Serra n. 53
Basile Anna	BSLNNA81B67B115J	Bracigliano (SA), Via Campo Sportivo n. 2
Bassi Annamaria	BSSNMR68B41A091L	Agropoli (SA), Via Mattine snc
Battagliese Francesco	BTTTNC76M31A091K	Roccadaspide (SA), Via L. Settembrini snc
Bianco Antonella	BNCNNL83P44L628R	Montano Antilia (SA), Via Valloncello
Bottone Lucia Antonella	BTTLNT81L49A717L	Corleto Monforte (SA), Via S. Barbara n. 21
Bruno Loredana	BRNLDN67P53G538Q	Salerno, Via C. Guerdile n. 10
Busillo Francesca	BSLFNC81C47D390L	Campagna (SA), Via Ausella n. 8
Capacchione Anna	CPCNNA75L66H703G	Pellezzano (SA), Via Carbonara n. 6
Capaccio Mariangela	CPCMNG82S68D390L	Campagna (SA), Via Folcata n. 26
Capriglione Carmela	CPRCML81C46F912F	Corbara (SA), Via G. Giordano n. 38
Caputo Mara	CPTMRA81L46D390N	Eboli (SA), Via Auletta n. 4
Carbone Maria	CRBMRA73B68G039O	Colliano (SA), Via Macchia n. 13
Carbone Paoletta	CRBPTT71S70G039J	Colliano (SA), Via Piani Grandi n. 10
Carbone Romina	CRBRMN82P62G039G	Colliano (SA), Via Valle Di Raio n. 14
Carbone Teresa	CRBTRS57B64H412U	S. Giovanni a Piro (SA), Via Teodoro Gaza n. 41
Cariello Nicoletta	CRLNLT78R71C444W	Celle di Bulgheria (SA), Via Canonico De Luca n. 80
Carpentieri Nobilina	CRPNLN77R55H703G	Fisciano (SA), Via S.S. 88 n. 122
Carpinelli Carmela	CRPCML66R51H062F	Prignano Cilento (SA), Via C. Colombo n. 36
Casalino Paola Giovanna	CSLPGV60H62B740O	Angri (SA), Via Ponte Aiello n. 12
Cascone Luigia	CSCLGU80B60F912C	S. Valentino Torio (SA), Via Prov. n. 46
Cataneo Maria Teresa	CTNMTR78R55A091S	Prignano Cilento (SA), Via Salita Purgatorio n. 4
Cerullo Paola	CRLPLA72T67A717G	Capaccio (SA), Via S. Pertini n. 3
Ciaglia Antonella	CGLNNL71R66D390W	Eboli (SA), C/da Cerro snc
Ciaglia Ornella	CGLRLL63M42D390I	Eboli (SA), Via Prato n. 3/F
Cicalese Maddalena	CCLMDL64E68F912W	Salerno, Via C. Liberti n. 3
Cipriano Antonella	CPRNNL66R44H703P	Salerno, Via Gelso n. 51
Cirillo Domenica	CRLDNC68L54E455V	Perito (SA), Viale Europa n. 23
Citarella Emilio	CTRMLE77M19F912S	Pagani (SA), Via Corallo n. 190

Citarella Rosa	CTRRS067E54G230F	Pagani (SA), Via Nazionale n. 11
Citera Maria	CTRMRA71C52G793U	Caselle in Pittari (SA), Via Scarano n. 20
Citro Domenica	CTRDNC76B65H703A	Pellezzano (SA), Via Murcolo n. 1
Coglianesi Giovanna	CGLGNN75T55G039J	Oliveto Citra (SA), Via V. Emanuele II n. 81
Coppola Anna	CPPNNA61A54D390D	Eboli (SA), Via G. D'Orso n. 34
Coppola Elvira	CPPLVR71E50H644Z	Rutino (SA), Via Serra n. 47
Coppola Pasqualina	CPPPQL64C69H703H	Eboli (SA), Via Generale Gonzaga n. 33
Coralluzzo Maria Teresa	CRLMTR76H66A717J	Albanella (SA), Corso Europa n. 187
Corseto Giuseppina	CRSGPP75S66E131Q	S. Egidio del M. Albino (SA), Via A. Albanese n. 36
Coviello Rosanna	CVLRNN64R63H394W	Aquara (SA), Viale Della Vittoria n. 27
Cristaino Francesca	CRSFNC81R11A717Z	Eboli (SA), Corso G. Garibaldi n. 7
Croccia Michela	CRCMHL83P41L628N	Caselle in Pittari (SA), Via S. Rosa n. 3
Cupolo Angela	CPLNGL78E45A091U	Agropoli (SA), Via Belvedere n. 30
D'Aloi Maria Laura	DLAMLR74M57F839F	Baronissi (SA), Via E. Berlinguer n. 5
D'Ambrosio Carmelina	DMBCML70L61F912F	Pagani (SA), Via C. Tramontano n. 110
D'Ambrosio Carmelina	DMBCML76E47G039E	Campagna (SA), Via S. Antonino n. 3
D'Ambrosio Concetta	DMBCCT68S55B492S	Campagna (SA), Via Palazza n. 24
D'Ambrosio Filomena	DMBFMN69D59F912O	Angri (SA), Via L. Da Vinci n. 7
D'Ambrosio Gelsomina	DMBGSM81M45H703F	Campagna (SA), Via S.S. 91 n. 91
D'Ambrosio Giovanna	DMBGNN67R66G793S	Campagna (SA), Via S.S. 91 per Eboli n. 161
Damiani Pia	DMNPJA72R69H703C	Salerno, Via Velia n. 94
D'Andria Serena	DNDSRN83M54H703V	Salerno, Viale G. Verdi n. 33
Darielli Salvatore	DRLSVT68T11G230Y	Pagani (SA), Via A. Tortora n. 52
D'Auria Angela	DRANGL78S53G230Y	Montoro (AV), C.so P. Ascolese n. 378
D'Auria Rita	DRARTI80R55L845A	Poggio Renatico (FE), Piazza Del Popolo n. 27
De Caro Cristina	DCRCST76S70H703U	Bracigliano (SA), Via Vescovo Capaccio n. 11/B
De Luna Anna	DLNNA81B66D390C	Eboli (SA), Via Serracapilli n. 62
De Marinis Barbara	DMRBBR67L68H703X	Salerno, Via Sichelmanno n. 22
De Rosa Romina	DRSRMN70C48H703E	Salerno, Via G. Buongiorno n. 7
De Vita Miriam	DVTMRM82P55H703R	Salerno, Piazza Sedile di Portarotese n. 7
Del Cedro Emanuela	DLCMNL82B67F912M	Pagani (SA), Via Zeccagnuolo n. 33
Del Cedro Francesca	DLCFNR77B68F912B	Pagani (SA), Corso E. Padovano n. 41
Del Pezzo Caterina	DLPCRNN82D55F912S	Angri (SA), Piazza Annunziata n. 43
Del Pizzo Marilena	DLPMLN60D65G834Y	Pontecagnano (SA), Via Molise n. 4
Del Pozzo Giovanni	DLPGNN65B08H703A	M. S. Severino (SA), Via Firenze n. 32
Della Monica Antonella	DLLNNL70D46C361U	Cava de' Tirreni (SA), Via C. Santoro n. 14
Delle Serre Paola	DLLPLA66S66H703W	Salerno, Via Rufoli n. 23
Di Bartolomeo Daniela	DBRDNL71S45A091D	Capaccio-Paestum (SA), Via Col. Barresi n. 19
Di Bello Michelina	DBLMHL67C70H703O	Corleto Monforte (SA), Via Della Torre n. 18
Di Bianco Antonella	DBNNNL82D42D390Z	Campagna (SA), Via Madonna delle Grazie n. 29
Di Fiore Francesco	DFRFNC76D28A717D	Capaccio (SA), Via C. Carducci n. 19
Di Giacomo Sara	DGCSRA76E61H703J	Salerno, Via Casa Ventura n. 1
Di Giuda Rosa	DGDRSO72L61G793V	Montesano sulla Marcellana (SA), Corso V. Emanuele III n. 31
Di Gregorio Marta	DGRMRT65B66A343P	Aquara (SA), Via V. Emanuele III n. 44
Di Luccia Carmela	DLCCML79B67A091J	Agropoli (SA), Via Cannetiello n. 20
Di Matteo Gianfranca	DMTGFR74D59H501N	Laureana Cilento (SA), Via Prov. n. 2/b
Di Matteo Nunzia	DMTNNZ77B44H501S	Laureana Cilento (SA), Via Corso Adua n. 4
Di Stasi Mara	DSTMRA74H47H703T	Felitto (SA), Via Roma n. 57

Di Zeo Beatrice	DZIBRC82C48G793U	Sala Consilina (SA), Via S. Andrea
Donatelli Gerardina	DNTGRD83L61F912L	Nocera Inf. (SA), Via L. Maiorino n. 3
Donnabella Luciana	DNNLCN80T48A091F	Agropoli (SA), Via Fiume snc
Donnabella Mariangela	DNNMNG80T48A091O	Agropoli (SA), Via C. Giordano n. 21
Esposito Giovanni	SPSGNN68R30G230Y	Pagani (SA), Via Trav. Amendola n. 3
Esposito Vincenzina	SPSVCN80C44G039Q	Montecorvino Pugliano (SA), Via Toscana 43
Facenda Palmira	FCNPMR79C51D390L	Campagna (SA), Via Prov. per Campagna n. 167 n. 30
Faiella Raffaella	FLLRFL75E58H703Z	Cava de' Tirreni (SA), Via G. Cinque n. 29
Fedele Mariarosaria	FDLMRS74H66C361C	Cava de' Tirreni (SA), C.so G. Mazzini n. 50
Ferrara Annamaria	FRRNMR66T59C361G	Cava de' Tirreni (SA), Via L. Ferrara n. 44
Finelli Maria Grazia	FNLNGR70T60D458S	Sala Consilina (SA), Via G. Mezzacapo n. 109
Formicola Rita	FRMRTI80D51D390I	Eboli (SA), P.zza B. Croce n. 3
Frasca Cosima	FRSCSM64A68A023T	Acerno (SA), Via G. Fortunato n. 180
Funicelli Ermelinda	FNCRLN82D53A717K	Serre (SA), Via Nazionale Iaiari snc
Gagliardi Pamela	GGLPML82M64C361I	Cava de' Tirreni (SA), Via A. Troisi n. 11
Gallotta Cosimo	GLLCSM77E25G039F	Capaccio (SA), Via Delle Ninfe n. 8
Gallotto Anna Maria	GLLNMR62B58B868I	Casalbuono (SA), Via Carvallenana n. 39
Gallucci Fortunata	GLLFTN72M56I805D	Solofra (AV), Via S. Gaetano n. 43
Garzillo Anna	GRZNNA79R51D390R	Eboli (SA), Via Macchioncello n. 34
Gaudio Carmela	GDSCML76L66F912L	Pagani (SA), Via Taurano n. 45
Genova Laura	GNVLRA78A57F839X	Scafati (SA), Via Montegrappa n. 23
Genova Lidia	GNVLDI74H69D005Q	Salerno, Via Principessa Sichelgaita n. 33
Gentile Gentile Filomena	GNTFMN66M58D390F	Salerno, Via M. Pastore n. 7
Giannattasio Carolina	GNNCLN65S68H703Z	Bellizzi (SA), Via A. Volta n. 8
Gibboni Luigi	GBBLGU76L12G039W	Campagna (SA), SS. 91 per Eboli
Gioia Paola	GIOPLA82R45A717E	Olevano sul Tusciano (SA), Via Caduti di Nassiriya n. 22
Giordano Amedeo	GRDMAA69E23B492U	Campagna (SA), Via Prov. per S. Maria la Nova n. 70
Giugni Rosalia	GGNRSL82B63D390F	Serre (SA), Via I Garibaldi n. 6
Gizzi Mariarosaria	GZZMRS82C42A717P	Olevano Sul Tusciano (SA), Via Fontana Vecchia n. 47
Glielmi Manuela	GLLMNL81L64D390C	Campagna (SA), SS 91 Serradarce
Glielmi Rosanna	GLLRNN63E60B492I	Campagna (SA), C/da Varano n. 25
Gonnella Angelina	GNNNLN62S54B492S	Campagna (SA), C.so Umberto I n. 44
Granito Angela	GRNNGI77T71B492E	Altavilla Silentina (SA), Via Cavour n. 19/A
Graziano Gaetana	GRZGTN67B59G063A	Savona, Via S. Lorenzo n. 8
Grimaldi Carmela	GRMCML72D69H703J	Mercato S. Severino (SA), Via Porta Rotese n. 9
Guaduagno Barbara	GDGBBR82L69G793M	Teggiano (SA), Via Prov. del Corticato
Iazzetta Annunziata	ZZTNZ65M58H703F	Fisciano (SA), Via Rocchi n. 68
Imparato Carmela	MPRCML82B49G793B	Sala Consilina (SA), Via Cappuccini
Innamorato Anna Maria	NNMNMR62P46D292E	Monte S. Giacomo (SA), Corso G. Garibaldi n. 12
Irace Anna Maria	RCINMR73T69F912O	Pagani (SA), Via Piave n. 7
Isoldi Vincenza	SLDVCN84B52F839U	Pertosa (SA), Via C/da Arnaci Soprano n. 35
La Corte Carmela	LCRCML75A41D390O	Eboli (SA), Via C. Rosselli n. 9
La Valle Pasquale	LVLPQL76L14F912A	Angri (SA), Via C. Colombo n. 25
Lanzalotti Mariella	LNZMLL67A48A091T	Agropoli (SA), Via Taverne n. 60
Leo Anna	LEONNA80R65F912A	Siano (SA), Via Botta n. 43
Letteriello Liberata	LTTLRT74E61B492F	Campagna (SA), Largo G. Cesare n. 10
Losasso Francesca	LSSFNC75B49F839A	Salerno, Via T. Scillato n. 11
Malatesta Mirella	MLTMLL69D69I677T	Sessa Cilento (SA), Via Piano n. 31

Avv. Gianfranco Nunziata - Avv. Leonardo Gallo

Via Imo, n. 11 ~ Salerno

☎ 089790556 ☎ 3287451985

avv.gianfrancounziata@pec.onlineforense.salerno.it

Manna Anna	MNNNNA73R42D390L	Campagna (SA), Via S.S. 91 per Eboli n. 22
Manzione Filomena	MNZFMN80A49G793S	Polla (SA), Via Fornaci n. 11
Marcantuono Emily	MRCMLY75T54D390U	Campagna (SA), Via Prov. per S. Maria la Nova n. 69
Marchese Giovanna	MRCGNN76A70H703M	Salerno, Via Gelsi Rossi n. 75
Marino Luca	MRNLCU79S22D390A	Eboli (SA), Via S. Cataldo n. 13
Matarazzo Angioletta	MTRNLT74M46D150S	Perdifumo (SA), Via Noce Alta n. 7
Mazza Stefania	MZZSFN80M65A091U	Capaccio-Paestum (SA), Via A. Scarlatti n. 26
Mazzella Elisabetta	MZZLBT81S58D390Q	Eboli (SA), Via Grataglie n. 75
Mazzone Attianese Teresa	MZZTRS71P56G230L	Pagani (SA), Via A. De Gasperi n. 287
Mercurio Loredana	MRCLDN79A47C129O	S. Egidio del M. Albino (SA), Via SS. Martiri n. 67
Minchillo Katy Pia	MNCKYP71S65H926X	Roccadaspide (SA), Via Fontana Ventura n. 7
Miranda Amalia	MRNMLA70M68I377O	Fisciano (SA), Via Fratelli Ascolese n. 24
Mirra Liliana	MRRLN78S70A717V	Olevano sul Tusciano (SA), Via Risorgimento n. 10
Misura Vincenzo	MSRVCN72A01A294W	Angri (SA), Via S. Francesco n. 13
Monaco Maria	MNCMRA83C52G793C	Roscigno (SA), Via A. Diaz n. 26
Monaco Maria Grazia	MNCMGR83M44A717M	Ottati (SA), Loc. Mauro n. 18
Montella Sara	MNTSRA83A63F912J	Angri (SA), Via Risi n. 73
Montieri Sara	MNTSRA78M45A091L	Altavilla Silentina (SA), C/da Scanno n. 11
Morena Angelina	MRNNLN57E44G538M	Battipaglia (SA), Via S.S. 18 n. 216
Morena Maria	MRNMRA81E69Z133K	Teggiano (SA), Via Fiume
Morena Olimpia	MRNLMP80D65G793B	Teggiano (SA), Via S. Mauro
Morena Rosalba	MRNRLB67M59A717W	Battipaglia (SA), Via P. Baratta n. 79
Morra Antonietta	MRRNNT81M49D390W	Eboli (SA), Via G. D'Orso n. 9
Naimoli Cinzia	NMLCNZ70S63D390P	Eboli (SA), Via Giovanni XXIII n. 44
Nasta Letizia	NSTLTZ82A63F912N	Corbara (SA), Via A. Gramsci n. 12
Natale Rosaria	NTLRSR69B52G230J	Angri (SA), Via Madonna Delle Grazie
Novelli Gilda	NVLGLD79P45H703F	Castellabate (SA), Via Terrate n. 20
Padovano Mariarosaria	PDVMRS83A69C129Z	Angri (SA), Via Satriano n. 41
Palladino Francesca	PLLFNC71H63D390J	Eboli (SA), Via G. D'Orso n. 17
Palmieri Patrizia	PLMPRZ75R48H703I	Felitto (SA), Via IV Mercato n. 15
Paolella Vincenzo	PLLVCN80D11B963P	Baronissi (SA), Via E. Berlinguer n. 5
Paradiso Gaetana	PRDGTN66T66H907F	Roccagloriosa (SA), C/da Ricuso
Pauciulo Giuseppina	PCLGPP78S44F912L	Angri (SA), Via Dei Goti n. 80
Peluso Gianfranco	PLSGFR68B04H703V	Felitto (SA), Via Roma n. 57
Perruolo Monica	PRRMNC76A41H703R	Salerno, L. Cadorna n. 14
Petrosino Maria	PTRMRA79M47E409T	Casaletto Spartano (SA), C/da Melette n. 8
Pisapia Maria	PSPMRA82L59G793E	Teggiano (SA), Via S. Silvestro
Piscitelli Filomena	PSCFMN65D60G793F	Sala Consilina (SA), Via Tressanti n. 110
Puleo Franca	PLUFNC62R67D390V	Eboli (SA), Via R. Scotellaro n. 8
Reppuccia Giovanna	RPPCNN75H56D390O	Campagna (SA), Via Prov. per Campagna n. 69
Rinaldi Paola	RNLPLA66L42H703F	Ottati (SA), Via XXIV Maggio n. 79/A
Rizzo Domenica	RZZDNC65B54B868E	Trecchina (SA), Via E. Schettini n. 32
Romano Anna Luisa	RMNNLS82R61F912M	Pagani (SA), Via Corallo n. 47
Ruggia Rosaria	RGGRSR68C49B492W	Campagna (SA), Via Della Parrocchia n. 58
Russo Laura	RSSLRA81A48D390R	Eboli (SA), Via A. Volta n. 23
Russo Roberta	RSSRRT76D68H703M	Oliveto Citra (SA), Via Argentina n. 37
Sabato Fabiana	SBTFBN76M61H703T	S. Mango P.te (SA), Via Riacciardi n. 12
Sabbatella Angela	SBBNGL64L50B173S	Polla (SA), Via A. Gatto n. 8

Avv. Gianfranco Nunziata - Avv. Leonardo Gallo

Via Imo, n. 11 ~ Salerno

☎ 089790556 ☎ 3287451985

avv.gianfrancounziata@pec.ordineforense.salerno.it

Salerno Antonia	SLRNTN71L45M253J	Sicignano degli Alburni (SA), Via Varco dell'Arena n. 8
Salsano Maria Lucia	SLSMLC76P62C361B	Salerno, Via P. Caravita n. 1
Sannino Sara	SNNSRA75D55F839K	Salerno, Via G. Paesano n. 3
Santonicola Chiara	SNTCHR77A58F912A	Pagani (SA), Via Corallo n. 197
Santosuosso Marina	SNTMRN81P50A717G	Battipaglia (SA), Via P. Baratta n. 234
Scairati Maria Assunta	SCRMSS76C53H703F	Salerno, Via Posidonia n. 35
Scannapieco Maria	SCNMRA63E71C361Z	Cava de' Tirreni (SA), Via G. Prezzolini n. 8
Scannapieco Patrizia	SCNPRZ73M59D390K	Campagna (SA), Via Difesa Maddalena n. 4
Scarpa Sara	SCRSRA83T60I483T	Angri (SA), Via Casa Pagano n. 15
Sedia Mariarosaria	SDEMRS80D59G230Z	S. Valentino Torio (SA), Via II Mezzana n. 17
Seggiola Teresa	SGGTRS74T46G813J	Casal Velino (SA), Via Pietra Bianca n. 32
Senatore Iolanda	SNTLND64E70H431Y	Roccapiemonte (SA), Via Vicolo Palma n. 3
Serio Antonella	SRENNL814M45F912N	Corbara (SA), Via L. Novi n. 48
Servidio Antonella	SRVNNL74P43G230D	Pagani (SA), Via G. Mazzini n. 27
Sorrentino Assunta	SRRSNT79C45F912S	Angri (SA), Via Murelle n. 87
Sorrentino Emilio	SRRMLE59S25G230R	Pagani (SA), Via N. Pagano n. 6
Spagnuolo Anita	SPGNTA74R56L628J	Capaccio (SA), Via Seude n. 26
Speranza Concetta	SPRCCT75C54E919T	Caselle in Pittari (SA), Via Scarano n. 20
Spina Francesca	SPNFNC72M66G793P	Monte S. Giacomo (SA), Via Roma n. 4
Stieven Giuseppina	STVGPP77T61G793S	S. Gregorio Magno (SA), Via Madonna d. Grazie n. 13
Tedesco Laura	TDSLRA75P45F205J	Angri (SA), Via Perris n. 19
Tedesco Marisa	TDSMRS83S62F912O	Nocera Sup. (SA), Via Uscioli n. 362
Torre Antonietta	TRRNNT70R47G230W	S. Egidio del M. Albino (SA), Via Mazzini n. 59
Torre Bernardino	TRRBNR78T13G230J	Pagani (SA), Via G. Leopardi n. 8
Tortorella Alba	TRTLBA78D59C444I	Centola (SA), Via Isca S. Stefano n. 30
Toscano Maria Teresa	TSCMTR79H63G793T	Montesano sulla Marcellana (SA), Via Diaz n. 58
Trezza Giuseppina	TRZGPP73C62D292G	Teggiano (SA), Via Terramagna
Trombetta Tera	TRMTRS83M71F912R	Angri (SA), Via Campia n. 28
Tufano Maria Pia	TFNMRP67T69I073E	Battipaglia (SA), Via Belvedere n. 43
Turi Fernanda	TRUFNN66D66D390Y	Eboli (SA), Via Po n. 40
Vassallo Carmela Santina	VSSCML60S42F625M	Montesano sulla Marcellana (SA), Via XX Settembre
Vecchio Elda	VCCLDE66L64D390V	Eboli (SA), Via S. Chiarella
Verrone Clementina	VRRCMN64L71A091E	Agropoli (SA), Via Giotto n. 15
Villecco Anna	VLLNNA72C47A717I	Acerno (SA), Via Sotto gli Orti n. 51
Villecco Domenica	VLLDNC62A71A023H	Bellizzi (SA), Via Piave n. 20
Visconti Giulia	VSCGLI75T61H431I	Roccapiemonte (SA), Corso M. Pagano n. 53
Vissicchio Isabella	VSSSLL70B63H703E	Salerno, Via V. Sica n. 39
Vitale Filomena	VTLFMN73B57C361W	Pagani (SA), C.so Padovano n. 64
Vitale Olimpia	VTLLMP72P63C361X	S. Egidio del M. Albino (SA), Via A. Albanese n. 23
Carretta Nunzia	CRRNNZ70L58F052T	Matera, Via Conversi n. 35
Dinisi Marilena	DNSMLN78M56I954L	Stigliano (MT), Piazzale Labruto n. 2/2
Filippo Giuseppe	FLPGPP61H05E093O	Gorgoglione (MT), Via Garibaldi n. 9
Finamore Anita	FNMNTA83S60F052Y	Miglionico (MT), Via P. Sivilia n. 33
Genzano Caterina	GNZCRN74H61L418C	Grassano (MT), Via G. DI Vittorio n. 6
Giannantonio Debora	GNNDBR79R63I954C	Stigliano (MT), Via Verdi n. 7
Giordano Giuseppina	GRDGPP61H51F052N	Matera, C/da Serra Rifusa
La Noce Feliciano	LNCFCN73L68G786K	Matera, Viale Italia n. 3

Liuzzi Anna	LZZNNA63P48I954Q	Stigliano (MT), Vico III Sanniti n. 6
Moro Brunella	MROBNL78H45F052X	Miglionico (MT), Rione M. Bianco n. 11
Pizzolla Mario	PZZMRA73S27F201C	Miglionico (MT), Rione M. Bianco n. 11
Rasulo Luciana	RSLLCN71C49I954U	Stigliano (MT), Via Aldo Moro n. 14
Signorella Apollonia	SGNPLN73L67F052D	Miglionico (MT), Via A. De Gasperi n. 7
Smacchia Gerardo Emmanuele	SMCGRD77H22F052G	Matera, C/da S. Giacomo
Tragni Mariarosaria	TRGMRS79A49E155C	Matera, Via Lecce n. 35
Tralli Sara	TRLSRA74L68F052X	Matera, Viale Dei Peuceti n. 6

rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al presente atto, dall'Avv. Gianfranco NUNZIATA [C.F.: NNZ GFR 77A27 H703L - indirizzo pec per la ricezione delle comunicazioni da parte della cancelleria del T.A.R. Lazio-Roma: avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it] e dall'Avv. Leonardo GALLO [C.F.: GLL LRD 66S12 H703S - indirizzo pec per la ricezione delle comunicazioni da parte della cancelleria del T.A.R. Lazio-Roma: avv.leonardogallo@pec.it], abilitato al patrocinio presso la S.C. di Cassazione, e, entrambi, del foro di Salerno, e con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma alla Via Gallia n. 122, presso Carmine De Vita.

CONTRO

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;
2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;
3. **L'UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO**, in persona del Dirigente *p.t.*, corrente per la sede in Salerno alla Via Monticelli snc, loc. Fuorni, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;
4. **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede in Potenza alla Piazza delle Regioni snc, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;
5. **L'UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MATERA**, in persona del Dirigente *p.t.*, corrente per la sede in Matera alla Via Siris snc, *ope legis* rapp.to ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;

6. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede in Bari alla Via Castromediano n. 123, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;

7. **L'UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BARI**, in persona del Dirigente *p.t.*, corrente per la sede in Bari alla Via Re David n. 178, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;

8. **L'UFFICIO XI - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TARANTO**, in persona del Dirigente *p.t.*, corrente per la sede in Taranto alla Via Lago di Como n. 9, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;

9. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede in Bologna alla Via de' Castagnoli n. 1, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;

10. **L'UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA**, in persona del Dirigente *p.t.*, corrente per la sede in Bologna alla Via de' Castagnoli, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12.

11. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA-DIREZIONE GENERALE**, in persona del Direttore Generale *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, con sede in Perugia in Viale C. Manuali, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12;

12. **L'UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PERUGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, corrente per la sede in Perugia in Viale C. Manuali, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12.

**PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE ED ADOZIONE DELLE PIÙ OPPORTUNE
MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.**

a. dell'art. 1 rubricato «*Scioglimento della riserva*» del D.M. del M.I.U.R. n. 495 del 22.06.2016 che ha previsto «1. È fissato al 8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti già

iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2016/17. A tal fine, i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4.»;

b. *dell'art. 2 commi 1 e 2 del D.M. del M.I.U.R. n. 495 del 22.06.2016 rubricato «Inserimento titoli di riserva dei posti», laddove si prescrive che: «1. È fissato al 8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 6/1999 e al Decreto Legge n. 10 gennaio 2006 n. 4, convertito in Legge 9 marzo 2006 n. 80, art. 6 comma 3bis. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4. 2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;*

c. *dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.M. del M.I.U.R. n. 495 del 22.06.2016 rubricato «Modalità di presentazione delle domande», laddove si prescrive che: «1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (mod. 2) di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 8 luglio 2016 esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1 aprile, al quale si rinvia. 2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili o di specializzazione con metodi didattici differenziati, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo.», in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi di requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;*

d. *dell'art. 5 commi 1 del D.M. del M.I.U.R. n. 495 del 22.06.2016 laddove si prescrive che:*

«Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 01.04.2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante»;

e. della nota del M.I.U.R. del 22.06.2016, prot. n. 16827, laddove prescrive: *«Si inoltra, per l'affissione all'albo dei rispettivi Uffici di competenza, il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'oggetto. Il decreto disciplina, con effetto dall'a.s. 2016/17, le consuete operazioni annuali di: - scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il termine dell'8 luglio 2016; - l'aggiornamento degli elenchi per effetto dell'acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati entro la medesima data da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria; - presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la stessa data per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14. Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente, mediante modalità telematica nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it) dalla data del 23 giugno 2016 ed entro il giorno 8 luglio 2016 (entro le ore 14,00). (...)»;*

f. ove occorra e per quanto d'interesse e di ragione, del D.M. del M.I.U.R. n. 325 del 03.06.2015, nella, parte in cui, all'art. 1, ha previsto: *«E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l' a.s. 2015/016. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4»;* all'art. 3 rubricato *«Inserimento titoli di riserva dei posti»*, ha previsto: *«l. E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e alla legge 80/2006 art. 6 comma 3bis. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3 secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 4. 2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda»;* all'art. 4, rubricato *«Modalità di presentazione delle domande»*, ha previsto: *«Le domande di inclusione a pieno titolo (mod. 2), di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 4) e di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 3), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere*

presentate entro e non oltre il termine del 2 luglio 2015 esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, con le medesime modalità web già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia. 2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo.»; all'art. 5, ha previsto: «1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante»;

g. ove occorra e per quanto di ragione e di interesse, del D.M. del M.I.U.R. n. 235 dell'1.04.2014, avente ad oggetto integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, **annullato** con sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, significativamente:

art. 1 rubricato «*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Trasferimenti da una provincia all'altra*» laddove prevede che «1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella fasce I, II, III aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) (...)».

Art. 2 rubricato «*Norme relative alla valutazione*» laddove prevede che «1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base (...)».

Art. 6 rubricato «*Conferma dell'iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva*» laddove prescrive: «Devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande; (...)»

Art. 8 rubricato «*Requisiti generali di ammissione*» laddove prescrive: «*Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti: (...)*»

Art. 9 rubricato «*Modalità di presentazione delle domande*» laddove prescrive: «*1. La domanda di permanenza, di aggiornamento della riserva (mod. 1), dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 (...)*»

Art. 11 «*Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi*» laddove prescrive: «*1. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o di un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet della sede provinciale, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto 2. (...)*»

Art. 16 «*Disposizioni finali e di rinvio*» laddove prescrive: «*1. Tutta la modulistica, le tabelle e gli allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante unitamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute. 2. (...)*»;

h. di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ivi comprese, ove esistenti, le graduatorie ad esaurimento classi concorsuali, infanzia e primaria, così come formate, degli Ambiti Territoriale Provinciali di Salerno, Matera, Bari, Taranto, Bologna e Perugia, valide nel triennio 2014/2017, senza contemplare la permanenza dei ricorrenti forniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, titolo del tutto abilitante.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto dei ricorrenti, **tutti in possesso del diploma magistrale** conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di essere inclusi - senza limitazioni di sorta - nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) con validità 2014/2017 delle provincie di Salerno, Matera, Bari, Taranto, Bologna e Perugia di cui al citato D.M. - cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del 50% dei posti autorizzati annualmente dal Ministero - e, di conseguenza nelle graduatorie di prima fascia di istituto, con il punteggio a loro spettante, per la classe di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) e EEEE (scuola primaria), e con tutti i diritti conseguenti. In subordine, si chiede di essere inseriti nella fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie a esaurimento in questione, fascia istituita con l'articolo 14, comma 2 ter della legge 24.02.2012 n. 14, che ha consentito l'inserimento nella terza fascia aggiuntiva per tutti i docenti che avevano conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dagli istanti mediante reintegrazione in forma specifica, con l'inclusione e/o inserimento nelle GAE e nella I fascia di quelle d'istituto e, solo in via subordinata, per equivalente monetario.

FATTO

1. Quello che ci occupa è il D.M. del 22.06.2016 n. 495 che, nel disporre le operazioni annuali d'integrazione delle GAE, ha escluso dalle stesse coloro i quali sono in possesso di diploma magistrale, che intendono inserirsi nella predetta graduatoria. Ebbene, il M.I.U.R. ha pubblicato il suddetto decreto n. 495/2016 d'integrazione delle GAE per consentire lo scioglimento della riserva a coloro che hanno conseguito il titolo dopo il termine dell'ultimo aggiornamento. Quindi, sono stati illegittimamente esclusi quelle categorie di insegnanti abilitati che il M.I.U.R. si ostina a voler tenere fuori dalle GAE. Parliamo dei diplomati magistrali che già a migliaia si sono visti riconoscere il diritto all'inserimento nelle GAE e che, in numerosi casi, sono già riusciti a raggiungere quel ruolo che fino a pochi anni fa per loro era solo una chimera. Dunque, si contesta l'illegittimità della preclusione all'inserimento nelle GAE utili per l'assunzione a tempo indeterminato e determinato, preclusione illegittima in quanto non è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
2. I ricorrenti sono docenti precari, abilitati alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 [*cf. all.ti*]. Gi istanti sono, tuttavia, inseriti esclusivamente in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, vale a dire nelle graduatorie valide per il conferimento di supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. Quindi, i medesimi aspirano ad essere inclusi, per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dei vari ambiti territoriali valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati ed utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal M.I.U.R. ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994 e s.m.i.;
3. La procedura selettiva di accesso alle GAE è stata prevista esclusivamente «on line», ossia attraverso il sistema telematico predisposto dal M.I.U.R.; tuttavia, agli odierni ricorrenti – tutti in possesso del diploma magistrale – non è stato possibile completare l'iscrizione «on line», tant'è che gli stessi sono stati costretti ad effettuare – tempestivamente ed entro

l'8.07.2016 (ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 dello stesso decreto n. 495 del 22.06.2016) - domanda/diffida all'inserimento nelle predette GAE con modello cartaceo [cfr. *all.ti*];

4. Ebbene, prima di esaminare specificatamente l'oggetto del giudizio e le censure proposte, è opportuno premettere un compendio della disciplina primaria statale e provinciale d'immediata rilevanza in materia, e così pure degli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati, muovendo dall'art. 399 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, nel testo novellato dalla legge del 03.05.1999 n. 124. Quest'ultima norma, infatti, ha introdotto la previsione per cui l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, avrebbe avuto luogo, per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui al successivo art. 401 (cd. doppio canale). Il citato art. 401, a sua volta, aveva disposto che le graduatorie, relative ai concorsi per soli titoli del personale docente, erano trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, I comma. Esse sarebbero state via via integrate con l'inserimento di quei docenti, i quali avessero superato alcuni specifici concorsi, o avessero chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia, mentre, contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti, sarebbe stato effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che vi erano già compresi. Le graduatorie uniche permanenti (ex art. 1, comma 6, legge 124/99) è stata definita permanente (ora ad esaurimento) perché detto elenco negli anni ha subito gli aggiornamenti periodici e le integrazioni dei nuovi abilitati, ciò fino a tutto il 2006 allorquando con la legge 296/2006 le graduatorie permanenti furono trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE), facendo salvi gli inserimenti nelle stesse da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo, per i docenti che frequentavano i corsi abilitanti.

I titoli utili per l'inserimento nelle graduatorie furono ridefiniti dalla tabella, più volte integrata, di cui all'art. 1 del D.L. del 07.04.2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.06.2004 n. 143, che si riferisce, tra l'altro al «*superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità*», al «*conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)*», alla «*abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente*». Dunque, le graduatorie per l'insegnamento venivano predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del D.L. del 03.07.2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20.08.2001 n. 333, ed erano

articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti: prima fascia, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli; seconda fascia, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli; terza fascia – numericamente più cospicua – costituita dai docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 04.06.2004, n. 143 e s.m.i., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

L'ordinamento della materia ebbe una radicale mutazione - come sopra esposto - per effetto dell'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27.12.2006 n. 296, che all'interno di una più ampia riforma del sistema di reclutamento, dispose che le graduatorie permanenti fossero trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE), facendo salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare, per il biennio 2007-2008, per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentavano, alla data di entrata in vigore della legge, determinati corsi abilitanti speciali, quali le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.I.S.S.).

Pertanto, questa modifica costituisce il fondamento d'un ampio contenzioso nazionale, che prende avvio con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da diplomati magistrali, anzitutto avverso il D.M. del M.I.U.R. n. 44 del 12.05.2011, nella parte in cui non consentiva l'integrazione delle graduatorie a esaurimento mediante l'inserimento in III fascia dei docenti in possesso del diploma di scuola o d'istituto magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001-2002; e, ancora, del D.M. del M.I.U.R. 13.07.2011, n. 62, nella parte in cui, disponendo che nelle graduatorie di circolo e d'istituto potesse essere inserito in I e II fascia soltanto il personale docente presente nella graduatoria a esaurimento, escludeva che in II fascia potessero essere inseriti quegli stessi docenti in possesso del diploma magistrale.

Il conseguente **parere dell'11.09.2013** n. 3813/2013, della II sezione del Consiglio di Stato – cui si è poi doverosamente uniformato il D.P.R. del 25.03.2014 – considera invero il diploma d'istituto magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001-2002, come titolo astrattamente abilitante *ex lege* per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Tuttavia, lo stesso parere giunge a conclusioni parzialmente diverse, quanto al secondo atto governativo impugnato, e

cioè il D.M. n. 62 del 2011, dichiarato illegittimo nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'a.s. 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. D'altronde, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, i titoli di studio rilasciati dagli istituti magistrali *«dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297, oltre che dal D.M. 10 marzo 1997, e dall'art. 15, VII comma, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323»*.

Il parere del Consiglio di Stato diede avvio a una nuova serie di controversie, tutte formalmente impugnatorie, aventi a oggetto i decreti ministeriali che avevano disposto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento, nella parte in cui le stesse non includevano i diplomati magistrali fino all'Anno scolastico 2001/2002. Nella sostanza, peraltro, si è trattato di ricorsi sostanzialmente diretti ad ottenere l'inclusione degli interessati in tali graduatorie, ciò che, in effetti, essi hanno letteralmente ottenuto dal giudice d'appello, con alcune recenti sentenze [C.d.S., VI, 16.04.2015 n. 1973, 21.07.2015 n. 3628, 27.07.2015 nn. 3673 e 3675, 03.08.2015 n. 3788] su cui si dovrà in seguito ritornare.

Quindi, l'unica ragione per cui gli attuali ricorrenti non sono inseriti nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il M.I.U.R. non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante.

5. In merito alla natura del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, si osserva che oltre a costituire valido titolo di accesso ai concorsi a cattedre avevano *ex lege* anche valore di abilitazione all'insegnamento. Difatti, L'art. 194, comma 1, del D.Lgs 297/1994 ha previsto che: *«Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)»*. Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *«(...) continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi (...)»*. L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *«A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare»*. Con

il D.P.R. n. 232 del 1998 è stato approvato il «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425». L'art. 15, comma 7, del D.P.R. 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998. In precedenza era stato, altresì, emanato il D.M. del 10.03.1997 n. 175 - denominato «Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare», perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato «Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: (...) l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale»;

6. Gli istanti incolpevolmente non hanno potuto in passato iscriversi nelle GAE perché tale possibilità è stata loro preclusa. Difatti, l'unica ragione per cui gli attuali ricorrenti non sono inseriti nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il M.I.U.R. non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante.

Si precisa che in atti vi è tutta la documentazione dei candidati attestante ogni singola posizione (**diploma magistrale, domanda cartacea, ecc.**) a completamento di quanto sopra.

NOME DEL RICORRENTE	A.S. DI CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA	CLASSE CORCORSUALE DI PARTECIPAZIONE	PROVINCIA PRESSO CUI È STATA INOLTATA LA DOMANDA DI INSERIMENTO
Abbatemarco Claudia	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Alfano Immacolata	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Amato Annalisa	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Amato Immacolata	1984/1985	AAAA-EEEE	Salerno

Avv. Gianfranco Nunziata - Avv. Leonardo Gallo

Via Imo, n. 11 ~ Salerno

☎ 089790556 ☎ 3287451985

avv.gianfrancounziata@pec.ordineforensesalerno.it

Amoruso Lucia	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Ardolino Germana	1996/1997	AAAA-EEEE	Salerno
Ardolino Giancarla	1988/1989	AAAA-EEEE	Salerno
Astone Adriana	1985/1986	AAAA-EEEE	Salerno
Barletta Daniela	1986/1987	AAAA-EEEE	Salerno
Barretta Assunta	1990/1991	AAAA-EEEE	Salerno
Basile Anna	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Bassi Annamaria	1986/1987	AAAA-EEEE	Salerno
Battagliese Francesco	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Bianco Antonella	2001/2002	AAAA-EEEE	Salerno
Bottone Lucia Antonella	2001/2002	AAAA-EEEE	Salerno
Bruno Loredana	1984/1985	AAAA-EEEE	Salerno
Busillo Francesca	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Capacchione Anna	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno
Capaccio Mariangela	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Capriglione Carmela	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Caputo Mara	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Carbone Maria	1988/1989	AAAA	Salerno
Carbone Paoletta	1988/1989	AAAA	Salerno
Carbone Romina	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Carbone Teresa	1980/1981	AAAA	Salerno
Cariello Nicoletta	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Carpentieri Nobilina	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Carpinelli Carmela	1987/1988	AAAA-EEEE	Salerno
Casalino Paola Giovanna	1978/1979	AAAA-EEEE	Salerno

Cascone Luigia	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Cataneo Maria Teresa	1996/1997	AAAA-EEEE	Salerno
Cerullo Paola	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Ciaglia Antonella	1989/1990	AAAA-EEEE	Salerno
Ciaglia Ornella	1980/1981	AAAA-EEEE	Salerno
Cicalese Maddalena	1981/1982	AAAA-EEEE	Salerno
Cipriano Antonella	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Cirillo Domenica	1985/1986	AAAA-EEEE	Salerno
Citarella Emilio	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Citarella Rosa	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno
Citera Maria	1988/1989	AAAA-EEEE	Salerno
Citro Domenica	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Coglianesse Giovanna	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Coppola Anna	1987/1988	AAAA	Salerno
Coppola Elvira	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Coppola Pasqualina	1987/1988	AAAA	Salerno
Coralluzzo Maria Teresa	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Corseto Giuseppina	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Coviello Rosanna	1981/1982	AAAA-EEEE	Salerno
Cristaino Francesca	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Croccia Michela	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Cupolo Angela	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
D'Aloi Maria Laura	1990/1991	AAAA-EEEE	Salerno
D'Ambrosio Carmelina	1987/1988	AAAA-EEEE	Salerno
D'Ambrosio Carmelina	1993/1994	AAAA-EEEE	Salerno

Avv. Gianfranco Nunziata - Avv. Leonardo Gallo

Via Imo, n. 11 ~ Salerno

☎ 089790556 📠 3287451985

avv.gianfrancounziata@pec.ordineforense.salerno.it

D'Ambrosio Concetta	1985/1986	AAAA-EEEE	Salerno
D'Ambrosio Filomena	1987/1988	AAAA-EEEE	Salerno
D'Ambrosio Gelsomina	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
D'Ambrosio Giovanna	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Damiani Pia	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
D'Andria Serena	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Darielli Salvatore	2001/2002	AAAA-EEEE	Salerno
D'Auria Angela	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
D'Auria Rita	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
De Caro Cristina	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
De Luna Anna	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
De Marinis Barbara	1985/1986	AAAA-EEEE	Salerno
De Rosa Romina	1988/1989	AAAA-EEEE	Salerno
De Vita Miriam	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Del Cedro Emanuela	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Del Cedro Francesca	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Del Pezzo Caterina	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Del Pizzo Marilena	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Del Pozzo Giovanni	1982/1983	AAAA-EEEE	Salerno
Della Monica Antonella	1986/1987	AAAA-EEEE	Salerno
Delle Serre Paola	1999-2000	AAAA-EEEE	Salerno
Di Bartolomeo Daniela	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Di Bello Michelina	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno
Di Bianco Antonella	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Di Fiore Francesco	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno

Avv. Gianfranco Nunziata - Avv. Leonardo Gallo

Via Imo. n. 11 ~ Salerno

☎ 089790556 ☎ 3287451985

avv.gianfrancounziata@pec.onlineforense.salerno.it

Di Giacomo Sara	1994/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Di Giuda Rosa	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Di Gregorio Marta	1996/1997	AAAA-EEEE	Salerno
Di Luccia Carmela	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Di Matteo Gianfranca	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Di Matteo Nunzia	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Di Stasi Mara	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Di Zeo Beatrice	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Donatelli Gerardina	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Donnabella Luciana	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Donnabella Mariangela	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Esposito Giovanni	1986/1987	AAAA-EEEE	Salerno
Esposito Vincenzina	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Facenda Palmira	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Faiella Raffaella	1993/1994	AAAA-EEEE	Salerno
Fedele Mariarosaria	1990/1991	AAAA-EEEE	Salerno
Ferrara Annamaria	1983/1984	AAAA-EEEE	Salerno
Finelli Maria Grazia	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Formicola Rita	1998/1999	AAAA	Salerno
Frasca Cosima	1981/1982	AAAA-EEEE	Salerno
Funicelli Ermelinda	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Gagliardi Pamela	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Gallotta Cosimo	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Gallotto Anna Maria	1981/1982	AAAA-EEEE	Salerno
Gallucci Fortunata	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno

Avv. Gianfranco Annunziata - Avv. Leonardo Gallo

Via Imo, n. 11 - Salerno

☎ 089790556 ☎ 3287451985

avv.gianfrancoannunziata@pcx.ordineforense.salerno.it

Garzillo Anna	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Gaudio Carmela	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Genova Laura	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Genova Lidia	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Gentile Gentile Filomena	1983/1984	AAAA-EEEE	Salerno
Giannattasio Carolina	1983/1984	AAAA-EEEE	Salerno
Gibboni Luigi	1993/1994	AAAA-EEEE	Salerno
Gioia Paola	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Giordano Amedeo	1986/1987	AAAA-EEEE	Salerno
Giugni Rosalia	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Gizzi Mariarosaria	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Glielmi Manuela	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Glielmi Rosanna	1982/1983	AAAA-EEEE	Salerno
Gonnella Angelina	1979/1980	AAAA-EEEE	Salerno
Granito Angela	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Graziano Gaetana	1984/1985	EEEE	Salerno
Grimaldi Carmela	1989/1990	EEEE	Salerno
Guaduagno Barbara	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Iazzetta Annunziata	1982/1983	AAAA-EEEE	Salerno
Imparato Carmela	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Innamorato Anna Maria	1980/1981	AAAA-EEEE	Salerno
Irace Anna Maria	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno
Isoldi Vincenza	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
La Corte Carmela	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
La Valle Pasquale	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno

Lanzalotti Mariella	1984/1985	AAAA-EEEE	Salerno
Leo Anna	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Letteriello Liberata	1993/1994	AAAA-EEEE	Salerno
Losasso Francesca	1992/1993	EEEE	Salerno
Malatesta Mirella	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Manna Anna	1990/1991	AAAA-EEEE	Salerno
Manzione Filomena	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Marcantuono Emily	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno
Marchese Giovanna	1992/1993	EEEE	Salerno
Marino Luca	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Matarazzo Angioletta	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Mazza Stefania	1997/1998	EEEE	Salerno
Mazzella Elisabetta	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Mazzone Attianese Teresa	1990/1991	AAAA-EEEE	Salerno
Mercurio Loredana	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Minchillo Katy Pia	1990/1991	AAAA-EEEE	Salerno
Miranda Amalia	1989/1990	AAAA-EEEE	Salerno
Mirra Liliana	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Misura Vincenzo	1989/1990	AAAA-EEEE	Salerno
Monaco Maria	2001/2002	AAAA-EEEE	Salerno
Monaco Maria Grazia	2001/2002	AAAA-EEEE	Salerno
Montella Sara	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Montieri Sara	1996/1997	AAAA-EEEE	Salerno
Morena Angelina	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno
Morena Maria	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno

Avv. Gianfranco Nunziata - Avv. Leonardo Gallo

Via Irno, n. 11 - Salerno

☎ 089790556 ☎ 3287451985

avv.gianfrancounziata@pec.ordineforensesalerno.it

Morena Olimpia	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Morena Rosalba	1984/1985	AAAA-EEEE	Salerno
Morra Antonietta	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Naimoli Cinzia	1987/1988	AAAA-EEEE	Salerno
Nasta Letizia	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Natale Rosaria	1986/1987	AAAA-EEEE	Salerno
Novelli Gilda	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Padovano Mariarosaria	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Palladino Francesca	1990/1991	AAAA-EEEE	Salerno
Palmieri Patrizia	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Paoletta Vincenzo	1996/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Paradiso Gaetana	1985/1986	AAAA-EEEE	Salerno
Pauciulo Giuseppina	1996/1997	AAAA-EEEE	Salerno
Peluso Gianfranco	1986/1987	AAAA-EEEE	Salerno
Perruolo Monica	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno
Petrosino Maria	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Pisapia Maria	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Piscitelli Filomena	1983/1984	AAAA-EEEE	Salerno
Puleo Franca	1980/1981	AAAA-EEEE	Salerno
Reppuccia Giovanna	1993/1994	AAAA-EEEE	Salerno
Rinaldi Paola	1983/1984	AAAA-EEEE	Salerno
Rizzo Domenica	1983/1984	AAAA-EEEE	Salerno
Romano Anna Luisa	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Ruggia Rosaria	1985/1986	AAAA-EEEE	Salerno
Russo Laura	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno

Russo Roberta	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Sabato Fabiana	1993/1994	AAAA-EEEE	Salerno
Sabbatella Angela	1981/1982	AAAA-EEEE	Salerno
Salerno Antonia	1989/1990	AAAA-EEEE	Salerno
Salsano Maria Lucia	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Sannino Sara	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno
Santonicola Chiara	1993/1994	AAAA-EEEE	Salerno
Santosuosso Marina	1999/2000	AAAA-EEEE	Salerno
Scairati Maria Assunta	1994/1995	AAAA-EEEE	Salerno
Scannapieco Maria	1980/19881	AAAA-EEEE	Salerno
Scannapieco Patrizia	1990/1991	AAAA-EEEE	Salerno
Scarpa Sara	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Sedia Mariarosaria	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Seggiola Teresa	2001/2002	AAAA-EEEE	Salerno
Senatore Iolanda	1997/1998	AAAA	Salerno
Serio Antonella	1998/1999	AAAA-EEEE	Salerno
Servidio Antonella	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Sorrentino Assunta	1996/1997	AAAA-EEEE	Salerno
Sorrentino Emilio	1976/1977	AAAA-EEEE	Salerno
Spagnuolo Anita	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Speranza Concetta	1993/1994	AAAA-EEEE	Salerno
Spina Francesca	1994/1995	AAAA	Salerno
Stieven Giuseppina	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Tedesco Laura	1992/1993	AAAA-EEEE	Salerno
Tedesco Marisa	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno

Torre Antonietta	1988/1989	AAAA-EEEE	Salerno
Torre Bernardino	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Tortorella Alba	1995/1996	AAAA-EEEE	Salerno
Toscano Maria Teresa	1997/1998	AAAA-EEEE	Salerno
Trezza Giuseppina	1991/1992	AAAA-EEEE	Salerno
Trombetta Tessa	2000/2001	AAAA-EEEE	Salerno
Tufano Maria Pia	1985/1986	AAAA	Salerno
Turi Fernanda	1983/1984	AAAA	Salerno
Vassallo Carmela Santina	1986/1987	AAAA-EEEE	Salerno
Vecchio Elda	1989/1990	AAAA-EEEE	Salerno
Verrone Clementina	1981/1982	AAAA-EEEE	Salerno
Villecco Anna	1993/1994	AAAA	Salerno
Villecco Domenica	1980/1981	AAAA-EEEE	Salerno
Visconti Giulia	1993/1994	AAAA-EEEE	Salerno
Vissicchio Isabella	1987/1988	AAAA-EEEE	Salerno
Vitale Filomena	1989/1990	AAAA-EEEE	Salerno
Vitale Olimpia	1989/1990	AAAA-EEEE	Salerno
Carretta Nunzia	1988/1989	AAAA-EEEE	Taranto
Dinisi Marilena	1996/1997	AAAA-EEEE	Matera
Filippo Giuseppe	1980/1981	AAAA-EEEE	Matera
Finamore Anita	2001/2002	AAAA-EEEE	Matera
Genzano Caterina	1991/1992	AAAA-EEEE	Matera
Giannantonio Debora	1997/1998	AAAA-EEEE	Matera
Giordano Giuseppina	1978/1979	AAAA	Bari
La Noce Feliciano	1996/1997	AAAA-EEEE	Matera

Liuzzi Anna	1980/1981	EEEE	Bologna
Moro Brunella	1995/1996	AAAA-EEEE	Bari
Pizzolla Mario	1991/1992	AAAA-EEEE	Bari
Rasulo Luciana	1988/1989	EEEE	Matera
Signorella Apollonia	1990/1991	AAAA-EEEE	Bari
Smacchia Gerardo Emmanuele	1997/1998	AAAA-EEEE	Perugia
Tragni Mariarosaria	1997/1998	AAAA-EEEE	Bari
Tralli Sara	1992/1993	AAAA-EEEE	Matera

-♦-

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti impugnano i suindicati provvedimenti nonché i criteri fissati dai citati decreti ministeriali nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

-♦-

1. VIOLAZIONE, ERRATA E FALSA APPLICAZIONE: DELL'ATTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 31.01.2014, DELL'ART. 53 E 197 DEL D.LGS. N. 297/94, DELLA LEGGE DEL 27.12.2006 N. 296, DEL D. LGS. DEL 09.11.2007 N. 206, DELLA LEGGE N. 186/2004 MODIFICATA DALLA LEGGE N. 296/2006, DELLA DIRETTIVA N. 36/2005 CEE, DELL'ART. 3, 10, 51 CO. 1 E DELL'ART. 97 E 117 DELLA COST. - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

La Commissione Europea ha riconosciuto con atto pubblico del 31.01.2014 che il diploma magistrale è una qualifica completa per l'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria e, pertanto, che i possessori di tale diploma sono abilitati a insegnare in tutta Europa. La Commissione si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli stati dell'Unione europea (nel caso specifico Gran Bretagna).

In sostanza, con tale pronuncia è stato chiarito definitivamente il valore pienamente abilitante del diploma. Difatti, dopo aver analizzato la legislazione italiana, la Commissione ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento *«fully qualified to teach in Italy»*, mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale *«the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State schools»*.

La Commissione, quindi, è giunta alla conclusione che per insegnare nella scuola primaria è giuridicamente necessario essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: laurea in scienze della formazione primaria o diploma di maturità magistrale, operando così una parificazione tra i suddetti titoli a conferma, quindi, che prima della formazione del corso di studi di Laurea in Scienza della formazione, il titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuola dell'infanzia e primaria era il diploma magistrale.

Quindi, il D.Lgs. del 09.11.2007 n. 206, con cui è stata data attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, applicabile anche ai docenti di scuole dell'infanzia e primaria (art. 5) *«assimila a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale»*, intesa quale *«esercizio effettivo e legittimo della professione»* (cfr. art. 4, lett. f), *«di tre anni sul territorio dello Stato membro»*, sancendo così l'equiparazione di una *«esperienza triennale al titolo formativo abilitante»*. Perciò, l'esclusione dei ricorrenti dall'inserimento nelle GAE è illegittima perché ha violato la direttiva 2005/36/CEE, nella parte in cui stabilisce che l'esperienza professionale intesa quale esercizio effettivo e legittimo della professione, dando vita ad un'esperienza professionale di almeno tre anni, è assimilata a un titolo di formazione.

All'uopo, si precisa che il D.Lgs. n. 297/97 ha stabilito che il titolo conseguito nell'esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale, abilita all'esercizio della professione e all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.

Orbene, l'art. 197, I comma, del D.Lgs. del 16.04.1994, n. 297, intitolato agli esami di maturità, ribadisce che *«A conclusione degli studi svolti (...) nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito (...) abilita (...) all'insegnamento nella scuola elementare»*. Così, il diploma magistrale conferisce la qualifica professionale d'insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituirebbe *«a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento, dando diritto all'inserimento nelle GAE»*, se conseguito entro l'anno 2002. Tanto sarebbe confermato dall'art. 2 del D.M. 10.03.1997, nonché dall'art. 15, VII comma, del D.P.R. del 23.07.1998, n. 323:

entrambi dispongono che i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, e consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Il D.P.R. del 31.07.1996 n. 471 definisce l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolandolo in due indirizzi, rispettivamente, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ed rinviando ad un apposito decreto ministeriale la relativa disciplina per il passaggio al nuovo ordinamento. Il successivo D.M. del 10.03.1997, nel dare attuazione alla suddetta disposizione, riconosce espressamente, all'art. 2, valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002: *«I Titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente, l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli artt. 399 e seguenti del citato decreto legislativo. 297 del 1994».*

Il successivo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 23.07.1998 n. 323 prescrive, all'art. 15, comma 7, che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, abilita all'insegnamento nella scuola elementare oltre che alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami: *«I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare».*

La legge del 27.12.2006 n. 296 ha stabilito che con effetto dalla data di sua entrata in vigore le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. del 07.04.2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 04.06.2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento (GAE). Ebbene, la trasformazione delle suddette graduatorie permanenti, in graduatorie ad esaurimento trova la sua *ratio* nella definizione di un piano triennale per la stabilizzazione del personale docente. La lettera c) dell'articolo 1, comma 605 della legge n. 296/2006, nel trasformare le graduatorie da permanenti ad esaurimento ha, del resto, escluso la possibilità di nuovi inserimenti, **ma facendo salvo** l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, il che sta ad indicare soltanto la chiusura ad inserimenti per i nuovi abilitati tra

cui non rientrano certamente gli attuali ricorrenti, i quali hanno conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001-2002. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale dominante *«la legge finanziaria (n. 296/2006) ha modificato la natura giuridica delle graduatorie provinciali - da permanenti a graduatorie ad esaurimento - cristallizzando e salvaguardando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione»*. Non è, infatti, *«più possibile l'ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie (di altri soggetti), così in definitiva conformando le graduatorie ad esaurimento»* [TAR Lazio Roma, del 24.03.2009 n. 3062]. Il legislatore, tuttavia, *«nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente ed, ora ad esaurimento, ha inteso perseguire l'obiettivo della tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all'entrata in vigore della nuova legislazione, i requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli»* [TAR Toscana Firenze, dell'11.09.2008 n. 1938]. In particolare la giurisprudenza amministrativa rileva che *«la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio - sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza, art. 51, comma 1)»* [TAR Lazio Roma, del 24.03.2009 n. 3062].

Del resto, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado - cfr. tabella di cui all'articolo 1 al D.L. n. 97/2004, convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 - prevede, tra l'altro, al punto a), denominato *«titoli abilitanti di accesso alla graduatoria»*, il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale, per il suddetto inserimento [Consiglio di Stato, del 02.12.2015 n. 5439]. Dunque, la differenza, a livello ministeriale, tra l'efficacia abilitante del titolo e l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, consiste che in queste ultime sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 97 del 07.04.2004, convertito dalla legge n. 143 del 04.06.2004, secondo cui, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, le graduatorie permanenti sono rideterminate

limitatamente alla terza fascia, in base alla tabella allegata che al punto A) denominato «*titoli abilitanti all'accesso in graduatoria*» prevede espressamente che il titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto, è titolo valido - come il diploma magistrale - per potere essere inseriti nelle citate graduatorie. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Difatti, all'art. 1, comma 605, lett. c) della suddetta legge è espressamente statuito che: «*Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria*». **Giova evidenziare, però, che la clausola di salvaguardia contenuta nella norma di legge sopra richiamata (art. 1, comma 605, lett. c) della Legge 296/06) non contemplava tra i soggetti «già in possesso di abilitazione» aventi titolo all'inclusione nelle G.A.E. i diplomati magistrali ante 2001/2002, e ciò in quanto, come si è già detto, fino a tutto il 2014, a tale titolo di studio il M.I.U.R. resistente ha sistematicamente ed illegittimamente negato il valore abilitante.** Diversamente, come è stato acclarato anche dalla recente giurisprudenza, fino a tutto l'a.s. 2001/2002, i diplomi conclusivi delle scuole e degli istituti magistrali, oltre a costituire valido titolo di accesso ai concorsi a cattedre, avevano *ex lege* anche valore di abilitazione. Occorre richiamare innanzitutto l'art. 53 del R.D. 06.05.1923 n. 1054, istitutivo di questo diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria). Quindi l'art. 402 dello stesso D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico in materia di Istruzione), che dispone: «(...) *il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studiodell'istituto magistrale **abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare** (...)*».

In questo senso la legge 04.06.2004, n. 143, di conversione del D.L. del 07.04.2005 n. 97, aggiunge all'art. 1-bis che *«Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione».*

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 - ter del citato D.L. del 07.04.2004, n. 97: *«a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione di sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. L'attribuzione del punteggio e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca».*

Il D.L. n. 104/2013, convertito con modificazione della legge n. 12/13, ha riconosciuto al diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria, avendo di fatto aperto la strada anche al riconoscimento del pieno valore abilitante nelle scuole statali.

Orbene, il **parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11.09.2013** ha riscontrato un ricorso straordinario presentato da alcuni docenti in possesso del predetto titolo culturale, i quali, nell'impugnare le disposizioni del D.M. n. 62/2011 - relativo alle procedure di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2001/20014 - ne censuravano l'illegittimità laddove veniva loro precluso l'accesso alla II fascia di detti elenchi riservata ai docenti muniti di abilitazione. Dunque, il Consiglio di Stato statuiva: *«La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei*

*corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed **annullato** il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002 (...).*

Inoltre, ultimo parere è stato quello **n. 1416/2016 dell'8.06.2016**, su ricorso n. 2205/2014, laddove il Consiglio di Stato ha statuito: *«che, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto, in una fattispecie analoga, che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione Sesta nelle sentenze (cfr. per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; deve essere pertanto accolta l'istanza cautelare degli originari ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado; appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle GAE rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare (fatto salvo l'esito del giudizio di merito)».*

Pertanto, dopo i vari D.M., **ultimo il D.M. 235/2014 annullato dal Consiglio di Stato**, rimangono preclusi nuovi inserimenti nelle GAE di coloro in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

Perciò, i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto soltanto nel 2014. Conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/96 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria. Dunque, l'unica ragione per cui gli attuali ricorrenti non sono inseriti nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il M.I.U.R. non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante.

Dunque, i ricorrenti, tutti in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, titolo abilitante, hanno diritto ad essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui è causa in forza dell'atto adottato dalla Commissione Europea in data 31.01.2014 che ha chiarito definitivamente e riconosciuto valore abilitante a tale titolo e della citata definitiva decisione giurisprudenziale che ha **annullato** il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito, ai docenti in possesso dello stesso, l'iscrizione nelle GAE.

I ricorrenti si aspettavano che, in occasione dell'emanazione del predetto D.M. n. 16827 del 22.06.2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento – ossia, successivamente all'atto della Commissione sopra citato – il M.I.U.R. considerasse tale circostanza, disponendo, con un'apposita norma, la possibilità di un nuovo inserimento in graduatoria degli stessi, in virtù del possesso di un titolo abilitante.

Ebbene, i decreti impugnati non consentono l'inserimento in GAE dei docenti precari, che pure hanno titolo di studio valido allo svolgimento della professione e un'adeguata esperienza lavorativa. Quindi, sono ingiustamente ritenuti non abilitati dal M.I.U.R. con conseguenziale contrasto con la richiamata direttiva, con disparità di trattamento fra il docente straniero con tre anni di esperienza d'insegnamento, da ritenersi abilitato anche nel nostro Paese, e il docente italiano che, a parità di condizioni, non lo sia né nel nostro Stato né in quello dove mira ad essere ospitato e dove vuole stabilirsi.

Pertanto, il M.I.U.R. ha solo parziale riscontro all'atto Comunitario, riconoscendo valore abilitante al diploma magistrale solo per le graduatorie d'istituto, prevedendo l'inserimento degli aspiranti in II fascia (quella appunto degli abilitati) mentre non ha considerato il titolo valido ai fini dell'inserimento nelle GAE. Difatti, con il D.M. n. 325/2014, è stato già concesso a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro il 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, indipendentemente dal fatto che fossero prima inseriti nella terza fascia delle medesime graduatorie.

In via subordinata la questione può essere apprezzata anche sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative suesposte (art. 1, comma 605, lettera c) della L. n. 296/2006 e art. 1, comma 4, D.L. n. 97/2004) e ciò per contrasto con i parametri di cui all'art. 10, co. 1, e all'art. 117, co. 1, Cost.

Infatti, in base alle norme costituzionali su indicate:

- a. l'ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali generalmente riconosciute;
- b. la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

La stessa l. n. 296 del 2006 ha violato sia norme di diritto comunitario sia la Costituzione perché ha fatto salvi solo gli inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti, che alla data della sua entrata in vigore frequentassero i corsi abilitati e conseguissero, poi, il titolo abilitante, manifestando, anche per questa via, la precisa volontà di chiudere la precedente esperienza di graduatorie permanenti, quale si esplicita nella finalità «*di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico*», che si unisce però a quella di «*individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente*». Parificare ai docenti in possesso dei due requisiti previsti dalla legge (frequenza del corso abilitante al momento della sua entrata in vigore e conferimento del titolo) le situazioni dei docenti, che abbiano successivamente o conseguiranno in futuro il titolo abilitante, ai fini del loro successivo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, vorrebbe dire tradire lo spirito della stessa norma della legge n. 296 del 2006.

Inoltre, poiché ai sensi e per gli effetti della Direttiva CE n. 36/05, sia i precari di III fascia sia i soggetti sopracitati sono entrambi possessori di valida qualifica professionale europea allo svolgimento della professione docente per cui non dovrebbe esservi alcuna differenza sul piano giuridico e del trattamento tra le due categorie: da ciò una discriminazione che si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 51 l comma e 97 Cost. Infatti, la professione di insegnante è una professione regolamentata ai sensi della predetta direttiva, non giustificandosi, perciò, la diversificazione tra i vari titoli che consentono l'accesso all'insegnamento, per di più, dal 2007 manca la possibilità di conseguire l'abilitazione.

Senonché, come diffusamente illustrato, le norme dell'ordinamento scolastico in esame, con il comprimere per i docenti abilitati la possibilità di stipulare contratti di lavoro con l'Amministrazione (inibendo ai medesimi l'ingresso nelle GAE), si pongono in chiaro contrasto con le disposizioni comunitarie in precedenza richiamate che assicurano il pieno ed incondizionato diritto ad esercitare la professione per la quale si sono conseguiti i requisiti di professionalità richiesti. Disposizioni, queste ultime, alle quali le norme nazionali dovrebbero invece adeguarsi e conformarsi.

In merito alla giurisprudenza già formatasi, si osserva che il **Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 1973/2015**, ha, come di seguito, statuito: «*(...) non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale*

riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento in graduatoria presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento».

Quindi, con la predetta sentenza n. 1973/2015 il Consiglio di Stato ha proceduto **all'annullamento erga omnes**, del decreto ministeriale n. 235 del 2014, per mezzo del quale si sono aggiornate le graduatorie, ancorché con esclusione espressa dei diplomati in questione (*rectius*: che hanno conseguito il diploma entro l'anno scolastico 2001/2002). Pertanto, con tale pronuncia, infatti, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto illegittimi i criteri fissati dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui è stato precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento. Ciò detto, non vi è dubbio che la pronuncia di annullamento del D.M. 235/2014 è suscettibile di produrre effetti anche sul provvedimento ministeriale oggi gravato dagli odierni istanti. Anzitutto perché, come si è sopra esposto, il D.M. 495/2016 qui impugnato è stato adottato dal M.I.U.R. in applicazione dell'art. 9, comma 6 del D.M. 235/2014, e ne costituisce pertanto parte integrante e sostanziale a norma dello stesso art. 5) sopra richiamato. In secondo luogo perché la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2016 è evidentemente divenuta immutabile, poiché passata in cosa giudicata, per cui il M.I.U.R., parte nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza in argomento, avrebbe dovuto conformare al giudicato amministrativo la propria ulteriore attività normativa in materia di GAE. Ciò, invece, non è avvenuto, poiché con l'adozione del decreto ministeriale impugnato, il M.I.U.R. ha di fatto reiterato la scelta preclusiva all'accesso in GAE per il personale munito di Diploma magistrale abilitante, lasciando, così, del tutto insoddisfatto l'interesse riconosciuto meritevole di tutela.

Dal che ne deriva che il D.M. 495/2016 è stato adottato dal M.I.U.R. in chiara elusione e/o violazione del giudicato, poiché lo stesso, nel richiamare all'art. 5) le norme regolamentari del D.M. 235/2014 per tutto quanto ivi non espressamente previsto, e dunque anche ai fini dell'individuazione del personale avente titolo a presentare la relativa istanza di aggiornamento, ne riproduce sostanzialmente i vizi già censurati in sede di legittimità, ponendosi così in evidente contrasto con le puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del Consiglio di Stato.

Orbene, va altresì rilevato che, se è pur vero che nel giudizio di legittimità gli effetti del giudicato amministrativo sono circoscritti all'atto amministrativo impugnato, è altrettanto vero che il giudicato amministrativo travolge tutti gli atti consequenziali e connessi a quello impugnato, per cui, nel caso concreto, gli effetti dell'annullamento del D.M. 235/2014 si riverberano certamente anche sul D.M. 495/2016 impugnato dagli odierni istanti, costituendo questo parte integrante del provvedimento già annullato dal Consiglio di Stato con la citata sentenza. Sotto il profilo soggettivo, inoltre, la pronuncia demolitoria del Consiglio di Stato esplica certamente i suoi effetti anche nei confronti degli odierni istanti, benché questi non abbiano assunto la qualifica di parte nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza in argomento, trovandosi essi oggi nell'analoga situazione degli originari ricorrenti. Difatti, la statuizione definitiva del Consiglio di Stato ha avuto a oggetto un provvedimento di natura regolamentare a portata generale, per cui essa dispiega effetti *erga omnes* e non solo *inter partes*.

Con successiva sentenza il **Consiglio di Stato n. 3788/2015** ha statuito: «*Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato). Conseguentemente, risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal*

Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato».

Per di più, non si comprende come lo Stato Italiano abbia, in recepimento della direttiva succitata, ritenuto valido ed abilitante il diploma magistrale ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto mentre non lo consideri titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Inoltre, **l'Adunanza Plenaria il 27.04.2016**, ha confermato l'orientamento finora seguito dalla VI Sezione del Consiglio di Stato e ha riconosciuto, in via cautelare, l'inserimento in GAE degli appellanti, diplomati magistrali che avevano conseguito il titolo ante 2001/2002, difatti, ha statuito: *«Considerato che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrenti - con esclusione, quindi, degli interventori - volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado; considerato che, ai fini del danno da ritardo, appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle GAE rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare (fatto salvo l'esito del giudizio di merito); (...) **accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai soli fini della ammissione con riserva nelle GAE degli originari ricorrenti**».*

Infine, va precisato che il predetto ricorso ha a oggetto l'impugnativa di D.M., e quindi di atti amministrativi generali a contenuto regolamentare; pertanto, non può ipotizzarsi la sussistenza di eventuali controinteressati in quanto le graduatorie sia provvisorie che definitive non sono state ancora pubblicate.

Ciò malgrado, a scopo puramente cautelativo e ad ogni buon fine, il contraddittorio viene instaurato anche nei confronti di docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e richiedenti l'aggiornamento ai sensi del D.M. 495/2016 (due per ogni ambito provinciale).

In merito alla competenza del G.A., è pienamente **sussistente la giurisdizione amministrativa** in relazione allo specifico *petitum* riguardante una controversia diretta a contestare i vizi di legittimità dei criteri generali fissati dal decreto ministeriale D.M.

22.06.2016 n. 495 di formazione e aggiornamento delle graduatorie, alla luce della sentenza Consiglio di Stato, IV sezione, n. 953/2016 del 09.03.2016 nonché delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27991 del 23.12.2013 e della stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011.

Peraltro, qualora l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo è la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, in tal caso, è contestata la legittimità della regolamentazione, quanto al presupposto dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e «*non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previo disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria*»: per cui la giurisdizione appartiene del giudice amministrativo. Infatti, se si tratta «*di veri e propri atti normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo. Ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, come talora espressamente previsto, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. D.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1*» [Cass. Civ., Sez. Uni., del 16.12.2013 n. 27991 e n. 27991]. Per di più, il Consiglio di Stato con **ordinanza del 22.04.2016** ha statuito che: «*considerato che vengono in rilievo, nella presente controversia, anche atti regolamentari che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie ad esaurimento; che in questi casi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo dato che viene in rilievo la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria e dunque atti di macro-organizzazione (Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2015, n. 5439, e altre); che infatti la P. A. , con l'adozione dei provvedimenti in esame, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive; che, in relazione al contenuto sostanziale della pretesa azionata, sussistono, allo stato, alla luce degli orientamenti già espressi da questa Sezione (v. sentenze nn. 1973 e 3673 del 2015), i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta, mediante l'inserimento con riserva degli appellanti nelle graduatorie per cui è causa*».

Concludendo, si deduce la tempestività delle richieste avanzate che non possono essere considerate tardive, avendo solo con l'emanazione del D.P.R. del 25.03.2014 che ha dato esecuzione al citato parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11.09.2013 (affare n. 4929/2012), appreso che gli atti di aggiornamento delle graduatorie emanati negli anni dal

M.I.U.R. erano illegittimi, nella parte in cui venivano esclusi dalle graduatorie medesime, i titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 [Consiglio di Stato, del 10.09.2015 n. 4232]. Laddove, invece, il valore abilitante del titolo vantato dai ricorrenti, ove correttamente considerato dal M.I.U.R., avrebbe implicato il riconoscimento del diritto dei medesimi ad accedere a tutti i canali di reclutamento, comprese le GAE, e ciò sia ai fini delle supplenze annuali che per le assunzioni con rapporto a tempo indeterminato.

-♦-

2. VIOLAZIONE, ERRATA E FALSA APPLICAZIONE: DEL R.D. N. 1054/23, DELL'ART. 1 DELLE LEGGE DEL 30.07.1991 N. 239 - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il R.D. n. 1054/23 all'art. 53 prevedeva che *«L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari»*. Quindi, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 06.05.1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16.04.1994, n. 297 ciò è sancito inoltre dal D.M. 10.03.1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23.07.1998 n. 323 ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.M. n. 106 adottato il 23.02.2016 dal M.I.U.R..

Molto più recentemente, l'art. 1 delle legge del 30.07.1991 n. 239, ha categoricamente affermato che: *«Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o dei titoli di studio rilasciato dagli istituti magistrali»*. Inoltre, il testo unico sulla scuola approvato con il D.Lgs. del 16.04.1994 n. 297 all'art. 194 comma 1 dispone che: *«al termine del corso di studi delle scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne»*, mentre all'art. 197 *«il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare»*.

Orbene, anche a seguito della riforma del sistema di formazione degli insegnanti mediante l'istituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, si è, in via transitoria la legge 341/90 e poi il D.Lgs. 297/94 ha salvaguardato il suddetto valore abilitante

dei diplomi magistrale già conseguiti. Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate «(...) continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi (...)». L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, «A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare». Con il D.P.R. n. 232 del 1998 è stato approvato il «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425». L'art. 15, comma 7, il D.P.R. 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Con il D.P.R. n. 232 del 1998 è stato approvato il «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425». L'art. 15, comma 7, il D.P.R. 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il D.M. del 10.03.1997 n. 175 - denominato «Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare», perfettamente in linea con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato «Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: (...) l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale».

Il D.M. n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce:

«In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna».

Quindi, secondo le disposizioni di legge sopra richiamate:

- ✓ i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- ✓ i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento;
- ✓ l'art. 2 del D.M. 175 del 1997, precisa: *«I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale».*

-♦-

3. VIOLAZIONE, ERRATA E FALSA APPLICAZIONE: DELLA DIRETTIVA UE N. 99/70, DEL D.LGS. 368/2001, DELL'ART. 35, CO. 3 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il contrasto dell'art. 1, comma 605, lettera c) della L. n. 296/2006 e dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 97/2004 può essere apprezzato anche sotto un ulteriore profilo.

Come è noto, i contratti a termine annuali ovvero fino al termine delle lezioni sono stipulati in via prioritaria con i docenti inseriti nelle GAE (art. 4, L. n. 124/1999; D.M. 13.06.2007 n. 131).

Senonché, in forza del quadro legislativo testé illustrato, coloro che sono abilitati ma non sono inseriti - e dunque anche i ricorrenti - non possono essere inclusi nelle predette graduatorie in occasione del loro aggiornamento.

Ciò determina, pertanto, una manifesta discriminazione in danno di questi ultimi quanto a possibilità di stipulare contratti a termine. Tale circostanza si pone in contrasto con

l'accordo quadro sul tempo determinato approvato con la direttiva UE 28.06.1999, n. 70, direttiva, quest'ultima, recepita dal D.Lgs. n. 368/2001. Infatti, la direttiva CEE n. 70/99 attribuisce precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a chi abbia prestato nella stessa azienda attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Dunque, a mente, tale accordo ha l'obiettivo precipuo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

Di contro, l'effetto del divieto di includere i docenti abilitati all'insegnamento nelle graduatorie ad esaurimento, in occasione del loro aggiornamento, è proprio quello di discriminare questi ultimi quanto all'accesso al lavoro. Difatti, nel caso *de quo*, dal momento che ai ricorrenti viene preclusa la possibilità di essere inseriti nelle GAE (unico canale oggi concretamente percorribile per poter essere assunti a tempo indeterminato dalla P.A), sono condannati *de facto* ad una condizione di precariato perenne.

Infine, l'art. 35, co. 3, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che: «*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali*».

-♦-

4. VIOLAZIONE, ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 36/2005, RECEPITA CON IL D.LGS. 206/2007 - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Secondo la direttiva n. 36/2005, recepita con il d.lgs. 206/2007, per poter esercitare una professione regolamentata, come quella dei docenti della Pubblica Istruzione, occorre solo il possesso di una qualifica professionale. Lo scopo della disciplina europea di cui alla direttiva

n. 2005/36/CE è facilitare la mobilità in Europa per l'esercizio delle professioni regolamentate è sempre nel rispetto di quei principi, immanenti nell'ordinamento comunitario, di uguaglianza e parità di trattamento [*T.A.R. Trento, Trentino-Alto Adige, Sez. I, del 06.12.2013 n. 400*]. Ebbene, tale qualifica professionale è l'unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione e, quindi, alle GAE.

Quindi, gli odierni ricorrenti – tutti in possesso di tale requisito – al pari dei docenti che dopo aver ottenuto una qualifica professionale in un Paese dell'Unione Europea (magari anche a seguito di corsi di poche settimane e senza alcuna effettiva esperienza di insegnamento) sono stati inseriti nelle GAE con il D.M. 572 del 27.06.2013, devono avere la stessa possibilità di inserimento. Se, infatti, gli istanti, facessero valere in un Paese dell'Unione il proprio titolo, potrebbero tranquillamente accedere alla professione di insegnante, cosa che, invece, viene, paradossalmente, negata proprio dal loro stesso Stato di appartenenza. Pertanto, ne consegue che non può essere ammessa nessuna disparità di trattamento tra le due categorie di docenti (quelli d'oltralpe e quelli italiani), in nome di quei principi immanenti precitati che da sempre hanno ispirato il lungo processo di integrazione comunitaria. Da ciò deriva, quindi, in ultima analisi, che ai ricorrenti deve essere pienamente riconosciuto il diritto di inserimento nelle GAE al fine di poter partecipare alle assunzioni promosse dal M.I.U.R. a condizioni di uguaglianza e parità.

-♦-

5. NULLITÀ DELL'ART. 5 DEL D.M. N. 495 DEL 22.06.2016 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il decreto n. 495/2016, oggetto della presente impugnazione, dispone, tra l'altro, all'art. 5, che: *«Per quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 01.04.2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante»*. Tuttavia, quest'ultimo decreto è stato, come su accennato, **annullato** dal Consiglio di Stato con la vista decisione n. 1973/2015. In effetti, l'annullamento ha riguardato anche i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non aveva consentito ai docenti, in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale - conseguito entro il predetto anno scolastico 2001/2002 - l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento. Ne consegue che, essendo la vista decisione passata in giudicato, la stessa non può che fare stato nei confronti di tutti gli interessati [*T.A.R. Lazio ordinanza del 14.06.2016; T.A.R. Latina (Lazio) 27.01.2016 n. 46*].

In caso analogo alla presente fattispecie il T.A.R. Lazio: «con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati» [T.A.R. Lazio 23.10.2015 n. 4576], ragion per cui la reiterata scelta ministeriale è stata adottata in «conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze» [T.A.R. Lazio. nn. 10675/15 e 10902/15]. Pertanto, essendo nullo, in parte qua, il D.M. n. 325/15 deve ritenersi illegittimo il diniego dei diplomati magistrali all'ammissione in GAE non essendoci alcun atto datoriale utile a frapporre il relativo diniego. Per di più, il D.M. n. 325/2015 - in ogni caso - ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati.

Pertanto, nel caso di specie, è indubbio che i ricorrenti, tutti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, debbono essere annoverati tra i soggetti interessati, ancorché - come espressamente rimarcato nella vista decisione del giudice d'appello: «il parere del Consiglio di Stato, sia stato formalizzato solo a seguito dell'intervenuto d.P.R. del 25 marzo 2014, (...) consentendo di presentare la predetta domanda di inserimento in graduatoria».

Ne discende, sempre sulla scorta della ridetta decisione del Consiglio di Stato, che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante.

In definitiva, la circostanza che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, non può certamente impedire, come espressamente affermato nella ridetta decisione n. 1973/15, che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, annullato - conformemente alla richiesta delle interessate - il decreto ministeriale in epigrafe.

-♦-

6. VIOLAZIONE, ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELLA: L. N. 241/1990; ART. 65 D.LGS. N. 82/2005 - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

I ricorrenti hanno proposto diffida/istanza di inclusione nelle graduatorie di cui è causa in modalità cartacea non rientrando, a norma del bando, tra i soggetti legittimati a presentare domanda. A dire il vero l'adempimento in parola, ai fini della legittimazione al ricorso risulterebbe superfluo.

Difatti la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in merito come di seguito: *«nel caso in cui le clausole del bando di gara pubblica siano ex se immediatamente lesive e tali da precludere la partecipazione alla procedura comparativa, la presentazione della domanda di partecipazione finisce con essere un adempimento inutile meramente formale cui seguirebbe l'estromissione dalla gara con appesantimento della tutela dell'interessato obbligato ad aspettare l'esclusione dalla gara, onde impugnare anche tale provvedimento; d'altro canto, non appare conforme alla piena esplicazione del diritto alla difesa e del diritto di libertà di iniziativa economica privata, nonché del principio di libera concorrenza, subordinare la legittimazione di un soggetto, sostanzialmente leso in via immediata da una clausola del bando che gli preclude la partecipazione alla gara, al mero formalismo della presentazione di una domanda che ne comporterebbe l'esclusione»* [Consiglio di Stato, sez. V, 20.04.2012, n. 2339, conferma TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 12932 del 2006; TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 21.01.2013, n. 19].

Ad ogni buon conto, per completezza difensiva si osserva quanto segue.

L'art. 38 D.P.R. n. 445/2000 consente all'Amministrazione di prevedere che le istanze di partecipazione ai concorsi possano essere presentate in via telematica, a condizione che siano rispettate le modalità di cui all'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005. Sennonché, pena l'illegittimità delle relative determinazioni, nei profili indicati nella rubrica del presente motivo:

- l'Amministrazione, ancorché si avvalga di tale facoltà, non è legittimata a disconoscere validità alle domande/diffide presentate su supporto cartaceo, anziché in via telematica;
- l'Amministrazione non può, soprattutto, avvalersi di tale facoltà per introdurre procedure di partecipazione finalizzate a costringere il candidato ad accettare ogni singola disposizione del bando, pena l'impossibilità per il medesimo di produrre l'istanza a causa del blocco della procedura, ovvero ad inibire al candidato medesimo la prosecuzione della formulazione della domanda in quanto asseritamente privo di uno dei requisiti soggettivi in contestazione (a causa del blocco della procedura telematica).

Quindi, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del

Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato [*Consiglio di Stato del 16.04.2015*].

Pertanto, per i motivi tutti indicati, non potrà che essere annullato il D.M. 22.06.2016 n. 495 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

-♦-

7. VIOLAZIONE, ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 11.02.2005 N. 68 - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA

I ricorrenti hanno tentato di inviare la propria domanda di inserimento nelle GAE attraverso la piattaforma informatica indicata dal M.I.U.R. ma non hanno potuto completare la procedura per via del blocco informatico - illegittimo - delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

I ricorrenti, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'inserimento, hanno inviato le domande in modalità cartacea con racc. a.r. [*cfr. all.ti*].

L'art. 10, rubricato «*Regolarizzazioni e esclusioni*», del citato decreto al comma 2, lettera b, tuttavia stabilisce che «*è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3*». Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51 della Cost., di un atto amministrativo che determina una aprioristica preclusione - ossia prima che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria. Peraltro, la possibilità di produrre istanza di partecipazione esclusivamente *on line*, viola l'art. 4, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 487/94 ai sensi del quale le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445 prevede poi espressamente che: «*tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica*

amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica». Ebbene, l'art. 4 del D.P.R. dell'11.02.2005 n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata hanno reso equivalente la trasmissione posta certificata alla notificazione per mezzo della posta, ma non hanno in alcun modo previsto che le istanze di partecipazione al concorso possano essere presentate esclusivamente con modalità web.

Per di più, la **tempestività** delle richieste avanzate, che non possono essere considerate tardive, è data dalla circostanza che solo con l'emanazione del D.P.R. del 25.03.2014, che ha dato esecuzione al parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013, i ricorrenti hanno appreso che gli atti di aggiornamento delle graduatorie emanati negli anni dal M.I.U.R. erano illegittimi, nella parte in cui venivano esclusi dalle graduatorie medesime, i titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002

-♦-

8. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITÀ IN PEIUS

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del D.M. 235/2014 tra i requisiti previsti dal M.I.U.R. per l'accesso a pieno titolo nelle GAE vi è l'iscrizione già con riserva nelle stesse. Tuttavia, tale requisito **non è previsto** dalla normativa di rango primario che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a coloro «che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) [...] attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante» (art. 5 bis l. 169/2008). La normativa è chiara e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, ma solo la frequentazione dei corsi S.I.S.S. ed il conseguimento del relativo titolo abilitante, nel frattempo divenuto TFA dopo l'abolizione delle stesse S.I.S.S.. Di talché il D.M. è stato considerato illegittimo in parte *qua* dal Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 11.03.2015, n. 1106.

-♦-

ISTANZA CAUTELARE

-♦-

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave e irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione o comunque consente l'adozione delle più idonee misure cautelari per assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Quindi, in via cautelare, si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e in ogni caso l'ammissione con riserva alle predette GAE.

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza al fondamento giuridico della presente istanza considerando anche che non vi sono impedimenti di natura finanziaria per l'ingresso dei ricorrenti nelle predette graduatorie.

In ordine al *periculum in mora*, è opportuno sottoporre all'attenzione dell'On.le Tribunale adito l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza, in quanto il danno grave ed irreparabile che scaturirebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa*. Infatti, per effetto del provvedimento di esclusione, ai ricorrenti viene (e verrà) preclusa l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento. Il nuovo assetto normativo comporterà per i ricorrenti l'impossibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle GAE, inizialmente prevista **per l'anno 2017**, per richiedere l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative atteso che perderanno per sempre la possibilità di ottenere l'immissione in ruolo e l'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Inoltre, si osserva che la possibilità di un sostanziale depotenziamento dell'iscrizione nelle graduatorie (attraverso ad esempio le preclusioni connesse alla formula della «riserva») non ha fondamento legislativo e non potrà quindi essere applicata ai ricorrenti in caso di una favorevole pronuncia cautelare [*Cons. Stato*, VI, ord. N. 3909/2015].

Il *periculum*, inoltre, risulta *per tabulas*, stante l'impossibilità in caso di mancato accoglimento, di ottenere incarichi di insegnamento e occasioni di lavoro per i ricorrenti per le classi di concorso infanzia e primaria nelle provincie dedotte in premessa per persone del tutto idonee all'insegnamento in quanto fornite di titolo abilitante. Inoltre, l'inserimento dei docenti in dette graduatorie consentirebbe la loro inclusione anche nella prima fascia delle graduatorie di istituto.

Sussiste, altresì, il *periculum in mora* perché, nelle more del giudizio ordinario, la professionalità e la preparazione tecnica dei ricorrenti rischierebbero di essere compromesse dalla forzata inattività, prolungata nel tempo, e ciò anche in funzione di eventuali sviluppi di carriera.

Sussiste, dunque, nella fattispecie il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito ovvero il pericolo da infruttuosità pratica relativa del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del giudizio ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento degli interessi dei ricorrenti e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a loro favorevole. Infatti l'accoglimento del merito del ricorso, senza la preventiva

sospensione del decreto di esclusione e l'ammissione degli istanti alle GAE, comporterebbe una farraginosa azione ripristinatoria *ex post* successiva al giudizio a cognizione piena.

Inoltre, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare ai resistenti dalla concessione - nei termini sopra indicati - dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento di una o più unità non pregiudicherebbe in alcun modo il regolare svolgimento/aggiornamento delle GAE.

Pertanto, da tutto quanto detto discende con chiarezza che i profili di danno, dedotti a fondamento dell'istanza appaiono gravi ed irreparabili, considerato, altresì, che le pretese giuridiche e l'interesse sostanziale dedotto dai ricorrenti appaiono legittimi e meritevoli di tutela.

-♦-

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

-♦-

Si rende altresì necessaria la concessione di misure cautelari provvisorie, nelle more della sospensiva collegiale.

L'altissima portata lesiva e l'insostenibilità dei gravissimi danni che derivano ai ricorrenti dall'atto impugnato sono tali da non consentire la dilazione fino alla discussione sulla sospensione del decreto impugnato. Difatti, si rende necessaria **per fine agosto la concessione delle misure cautelari di ammissione con riserva** per consentire ai ricorrenti ai sensi del **D.M. n. 496 del 22.06.2016** (secondo quanto previsto dal D.L. n. 42/2016 convertito in legge n. 89/16) di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento delle provincie di Salerno, Matera, Bari, Taranto, Bologna e Perugia e di partecipare alle procedure di immissione in ruolo previste per settembre sui posti stabiliti dal M.I.U.R. per ogni provincia (50% GAE e 50% concorso).

P.Q.M.

1. con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti procedurali se ed in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti, si conclude per l'accoglimento del **ricorso proposto**, previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a. e più precisamente:

- **in via cautelare**, disporre l'ammissione con **riserva** dei ricorrenti nelle GAE;
- **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi tutti dedotti - eventualmente disapplicando le norme nazionali per il palese contrasto con le norme europee - e, comunque, condannando le Amministrazioni intimato al risarcimento del danno cagionato agli istanti in forma specifica, attraverso l'inclusione e/o inserimento nelle GAE e nella I fascia

Avv. Gianfranco Nunziata - Avv. Leonardo Gallo

Via Imo, n. 11 - Salerno

☎ 089790556 ☎ 3287451985

avv.gianfrancounziata@pec.ordineforense.salerno.it

di quelle d'istituto per cui sono causa e/o in subordine, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., previo accordo con le Amministrazioni resistenti, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa;

- **in subordine**, per i profili d'incostituzionalità *supra* illustrati, sospendere il giudizio, sospendendo altresì gli atti impugnati e ammettendo sempre con riserva i ricorrenti nelle GAE;
2. in ogni caso, **condannare** le convenute Amministrazioni al pagamento del compenso professionale, delle spese di lite ed alla rifusione del contributo unificato, da liquidarsi al procuratore antistatario.

-♦-

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

-♦-

Si chiede all'On.le Collegio adito di disporre, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 65 c.p.a., di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. Nello specifico si chiede l'acquisizione di tutti gli atti afferenti l'inserimento nelle GAE in esame, con riserva espressa di motivi aggiunti.

-♦-

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia del pubblico impiego e che il pagamento del contributo unificato ammonta ad € 325,00.

-♦-

Si allegano mediante deposito in cancelleria, i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Salvis iuribus.

Salerno/Roma, lì 02.08.2016

Avv. *Leonardo Gallo*

Avv. *Gianfranco Nunziata*

CONSIGLIO DI STATO - ROMA

Il sottoscritto Prof. Avv. Alfonso Vuolo quale difensore della Sig.ra Emanuela Del Cedro (C.F. DLCMNL82B67F912M)

e della Sig.ra Francesca Del Cedro (c.f. DLFCNC77B68F912B)

ATTESTA AI SENSI DELL'ART. 22 CAD

che la copia informatica allegata contenente il ricorso ascripto al R.G. sub n. 9291/2016, definito innanzi al T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta.